



COMUNE DI LA CASSA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

Operazioni societarie inerenti la Società SIA s.r.l.: adozione dei provvedimenti conseguenti

L'anno duemilaotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NEPOTE Giovanni - Sindaco	Sì
2. CASALE Arch. Alberto Maria - Vice Sindaco	Sì
3. PENNA Luigi - Assessore	Sì
4. FAURO Danilo - Assessore	Sì
5. GUADAGNO Filomena - Assessore	Sì
6. GABARDO Roberto - Consigliere	Sì
7. BOSETTI Margherita Maria in Mussa - Consigliere	Sì
8. GIORDANINO Carla - Consigliere	Sì
9. BRAIATO Gabriella - Consigliere	Sì
10. AMATEIS Geom. Claudio - Consigliere	Sì
11. ROLLE Geom. Roberto - Consigliere	Sì
12. ROLLE Dott. Carlo - Consigliere	Sì
13. DI MATTEO Giacomo Luciano - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor RAVINALE Dr.ssa Caterina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NEPOTE Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

Su richiesta del Consigliere Rolle R., il Consiglio Comunale con votazione unanime e favorevole anticipa i punti 5) e 6) dell'o.d.g. che vengono discussi dopo il punto 2).

Si prende quindi in esame il seguente:

OGGETTO: Operazioni societarie inerenti la Società SIA s.r.l.: adozione dei provvedimenti conseguenti.

RELATORE: Arch. CASALE Alberto Maria – Vice Sindaco

Per la relazione del Vice Sindaco nonché per l'intervento del Sindaco Nepote G., si fa espresso riferimento a nastro magnetico cassetta n° 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Ai sensi dell'art. 156 e seg. T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 tra i Comuni di Barbania, Ciriè, Fiano, Front C.se, Grosso, Mathi, Nole, Rocca C.se, San Carlo C.se, San Francesco al Campo, S. Maurizio C.se, Villanova, Vauda e Lanzo veniva costituito originariamente il "consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti a questi assimilabili" con D.P.G.R. n. 6470/1984 del 07/08/1984.
- Con deliberazione consiliare in data 31/10/1997 n. 40 è stata deliberata l'adesione al Consorzio ed il contestuale affidamento a quest'ultimo delle funzioni e servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti a questi assimilabili, e la contestuale approvazione dello Statuto.
- Il Consorzio ha esercitato la propria attività e conseguentemente realizzato e gestito l'impianto di smaltimento sito in Grosso Località Vauda Grande acquisendone la proprietà.
- L'Articolo 35 Comma 2 Punto 8 della legge 448/2001 aveva previsto l'obbligo di trasformazione in società di capitali dei consorzi che gestiscono attività costituenti erogazione di servizi pubblici locali ricompresi nell'ambito di cui all'art. 113 TUEL (cosiddetti "servizi industriali").
- L'articolo 35 comma 2 punto 9 della legge 448/2001 prevedeva, altresì, l'obbligo per le società che gestiscono i servizi di cui al punto precedente, qualora fossero anche proprietari di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, di provvedere e separare societariamente la società delle reti impianti ed altre dotazioni dalla erogazione del servizio industriale di cui all'art. 113.
- L'Articolo 11 della L.R. n. 24/2002 ha previsto come i Comuni appartenenti allo stesso bacino assicurino l'organizzazione in forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 267/2002 denominati consorzi di bacino.
- L'Articolo 20 comma 1 del L.R. n. 24/2002 dispone che "*Le assemblee dei consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, che svolgono anche le funzioni amministrative di governo, deliberano la trasformazione di cui all'art. 35, comma 8, della legge 448/2001 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002), per scissione e destinazione a società di capitali di nuova costituzione dei complessi aziendali aventi ad oggetto la gestione delle attività di cui all'articolo 10, nonché la conseguente limitazione dell'oggetto sociale del consorzio alle funzioni di governo ai sensi dell'art. 11*
- Il comma 4 del medesimo art. 20 L.R. 24/2002 dispone che ogni trasformazione dovesse comunque avvenire nel rispetto del principio di cui all'art. 113 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 35 della Legge n. 448/2001 e dall'articolo 14 del DL. 29/09/2003, di separazione dell'attività di erogazione del servizio pubblico dalla titolarità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.
- Con deliberazione del 19/05/2003 n. 64-9402 pubblicato sul Bur n. 22 del 29/05/2003, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato lo schema di convenzione "Consorzio Unico di Bacino" e il relativo schema di statuto.
- Conseguentemente, in adempimento dei vincoli imposti dalle norme sopra enunciate, è stata assunta la deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio n. 16 del 27/11/2003 avente ad oggetto la "*trasformazione parziale del Consorzio tramite costituzione di società a responsabilità limitata e successivo conferimento del ramo aziendale relativo alla gestione degli impianti per la raccolta e lo smaltimento rifiuti. Modifica dello Statuto consortile. Approvazione Statuti nuova società*" e si è provveduto in applicazione dell'art.11 della L.R. n. 24/2002, alla creazione del Consorzio del bacino denominato CISA, Consorzio Intercomunale Servizi per l'Ambiente, consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000, ai cui sono state attribuite funzioni di governo relative alla gestione dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, nonché alla costituzione della Società S.I.A. s.r.l ed al contestuale conferimento del ramo aziendale del Consorzio relativo alla gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a questi assimilati alla medesima S.I.A s.r.l.. Ad oggi il Consorzio è costituito da 38 Comuni.
- Pertanto, con atto notaio Sebastianelli del 29/12/2003 è stata costituita S.I.A. s.r.l., società interamente partecipata da CISA con il compito di gestire gli impianti, con sede in Ciriè (TO).

- Il Consorzio in data 06/02/2004 (atto pubblico in data 13/02/2004) ha conferito a SIA il ramo aziendale adibito alla gestione degli impianti per lo smaltimento del R.S.U. e R.S.A. in ottemperanza della L.R. Piemonte n. 24/02 e con conservazione in capo al CISA delle funzioni di governo.
- L'art. 113 c. 11 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000 s.m.i. prevede che i rapporti degli Enti Locali con le Società di erogazione del servizio e con la Società di gestione delle reti e degli impianti siano regolati da contratti di servizio, allegati ai capitoli di gara, che stabiliscono i livelli di servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
- Conseguentemente il CdA del Consorzio approvava con deliberazione n. 34 del 19/04/2004 e n. 41 del 07/06/2004 lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti per lo smaltimento di R.S.U. ed R.S.A. successivamente stipulato in data 30/07/2004.
- SIA ha svolto quindi l'attività di gestione degli impianti, di proprietà del Consorzio, per lo smaltimento di R.S.U. e R.S.A. dal 2004 a tutt'oggi.
- Con nota 15/01/2007 n. 00016/2007 prot., l'ATO R, associazione d'ambito Torinese, territorialmente competente, ha rilevato la necessità per il Consorzio di dismettere la partecipazione in S.I.A. s.r.l., avendo quest'ultima funzioni di gestione degli impianti di smaltimento e non essendo comunque assicurabile l'effettivo esercizio del controllo analogo richiesto dalla normativa in materia, ritenendo opportuno il trasferimento delle quote di partecipazione di S.I.A. in capo a CISA a favore dei singoli Comuni membri del Consorzio.
- Tale rilievo appare condivisibile ed appare necessario adeguare le modalità di svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani alle disposizioni portate dagli artt 10, 11 e 12 della L.R. n. 24/2002, per i quali le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi le discariche, sono escluse dalle funzioni dei consorzi di bacino, quale CISA, e rimesse alla competenza dell'associazione d'ambito; peraltro, l'adesione alla soluzione prospettata da ATO R risulta essenziale al fine dell'affidamento dell'attività di smaltimento, attuale e futura, in capo a SIA e quindi della conservazione di importanti potenzialità economiche e funzionali in capo alla società S.I.A.
- Occorre, pertanto, che il Consorzio CISA provveda a trasferire la proprietà dell'impianto di smaltimento discarica sito nel Comune di Grosso C.se a favore della S.I.A. s.r.l. ed al contestuale aumento di capitale di quest'ultima conseguente al trasferimento in natura.
- Occorre, inoltre, ancora perfezionare in capo a ciascuno dei Comuni coinvolti la dismissione delle quote di partecipazione di S.I.A. s.r.l. in possesso del Consorzio CISA e la successiva acquisizione a favore dei medesimi Comuni consorziati nello stesso Consorzio CISA.
- A tal fine occorre, allo stato, prendere atto e confermare in capo a S.I.A. s.r.l., ferme restando le competenze in materia rimesse all'associazione d'ambito ATO-R Torinese ai sensi del citato art. 12 della L.R. n. 24/2002 ed ogni eventuale e successivo atto assunto dalla medesima Autorità, le attività e le prestazioni di gestione degli impianti di smaltimento già affidate al Consorzio, e successivamente scorporate a favore della medesima S.I.A. s.r.l. da parte del Consorzio CISA, in sede di sua costituzione e di adesione da parte del nostro Comune così come l'interesse pubblico accertato in tal senso nella stessa fase di costituzione ed adesione.
- Allo stesso fine, pertanto, è altresì necessario approvare apposito contratto quadro di servizio con S.I.A. s.r.l., considerata la dimissione da parte del Consorzio della partecipazione al capitale sociale di S.I.A. s.r.l.. Tale contratto quadro di servizio, per ragioni di opportunità ed efficienza gestionale, prevede di mantenere unificate in capo al Consorzio, in via delegata e contrattuale, la regolazione dei rapporti di natura economica con S.I.A. s.r.l. nonché la vigilanza contrattuale sull'adempimento e correttezza delle prestazioni eseguite.
- Occorre, ancora, modificare lo statuto della S.I.A. s.r.l. al fine di adeguarlo alla nuova circostanza della proprietà diffusa ed associata tra diversi Enti Locali ed assicurarne la coerenza con le prescrizioni imposte dall'art. 113, comma 4 lett. a) e comma 13. Appare, peraltro, opportuno, al fine di conformarsi alle indicazioni unanime della più recente interpretazione della Giurisprudenza e della dottrina in materia, che ciascun comune coinvolto approvi apposita convenzione ex art. 15 L. n. 241/1990 et 30 D.Lgs. n. 267/2000, che assicuri l'unitario, efficace ed effettivo esercizio del controllo analogo richiesto dal citato art. 113, comma 4, lett. a) e comma 5, lett. c).
- In ragione di quanto esposto il Consorzio CISA ha determinato con provvedimento dell'Assemblea Consortile n. 24 del 27/09/2007 (conseguentemente recepito per quanto necessario dagli organi della Società S.I.A. s.r.l.), allegato alla presente deliberazione sub 1, quanto segue:
 - Di dismettere in via gratuita le proprie quote di partecipazione in S.I.A. s.r.l. in favore dei Comuni consorziati nello stesso Consorzio CISA, distribuendole ed imputandole a ciascuno dei Comuni sulla base delle rispettive quote di partecipazione al medesimo Consorzio CISA, secondo lo schema allegato alla presente delibera sub 2;
 - Di approvare il progetto di aumento capitale sociale della medesima S.I.A. s.r.l., allegato alla presente deliberazione sub 3;
 - Di modificare lo statuto della S.I.A. s.r.l. al fine di adeguarlo alla nuova circostanza della proprietà diffusa ed associata fra diversi enti locali ed assicurarne la coerenza con le

- prescrizioni imposte dell'art. 113, comma 4 lett. a) e comma 13, nel testo allegato alla presente deliberazione sub 4;
- Di approvare un nuovo testo di contratto quadro di servizio tipo fra S.I.A. s.r.l. ed i comuni cessionari delle quote già detenute dal Consorzio, da proporre all'approvazione dei medesimi singoli Comuni interessati, nel testo allegato alla presente deliberazione sub 5;
 - Di approvare apposita convenzione ex art. 15 L. n. 241/1990 et 30 D.Lgs. n. 267/2000, che assicuri l'unitario, efficace ed effettivo esercizio del controllo analogo richiesto dal citato art. 113, comma 4, lett. a) e comma 5, lett. c) da proporre alla stipulazione di tutti i Comuni interessati, nel testo allegato alla presente deliberazione sub 6;
 - Di proporre all'approvazione dei singoli Comuni interessati ciascuna delle determinazioni assunte e predette, quale atto preliminare alla conseguente deliberazione dell'assemblea consortile.
- Tenuto conto del fatto che l'approvazione del Consiglio Comunale avviene dopo il 1° Gennaio 2008, occorre valutare l'eventuale applicazione del Comma 27 dell'Art. 3 della finanziaria per il 2008, in relazione all'assunzione di partecipazione da parte di pubbliche Amministrazioni; al proposito di rilevare quanto segue:
- ◆ L'assunzione da parte del Comune della partecipazione nella Società S.I.A. non configura l'esercizio di una nuova attività da parte del Comune stesso, ancorché a mezzo di Società, ma il semplice passaggio al Comune della quota SIA attualmente detenuta dal consorzio CISA, Consorzio di bacino al quale il Comune partecipa, nell'ambito di una operazione di riorganizzazione del Consorzio stesso, tenuto conto del fatto che le competenze in tema di rifiuti sono distribuite fra diversi enti che cooperano sulla tematica (Comuni, Consorzi di bacino, ATO; Provincia, Regione)
 - ◆ L'attività svolta da SIA (Smaltimento rifiuti) costituisce parte molto importante del ciclo di gestione dei rifiuti e configura senza dubbio un'attività da ritenersi ricompresa fra quelle di produzione di servizi di interesse generale; pare infatti immediatamente evidente l'importanza del servizio di smaltimento dei rifiuti, che deve essere assicurato secondo criteri di autosufficienza dei bacini, e la generalità degli interessi soddisfatti, di carattere ambientale e sanitario, tali da renderlo servizio non solo di carattere generale, ma addirittura di obbligatorio soddisfacimento;
 - ◆ Ad indiretta conferma di quanto sopra, in altra parte della Legge Finanziaria stessa ove viene prevista una realizzazione della partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai Consorzi, vengono comunque fatti salvi, in virtù evidentemente dell'importanza dell'attività svolta, i Consorzi inerenti la gestione dei rifiuti;
 - ◆ Il vigente TUEL (D.lgs. 267/2000 Art5. 113 comma 2) prevede che la proprietà degli impianti destinati all'esercizio di servizi pubblici debba essere detenuta dagli Enti Locali, direttamente o a mezzo di specifica società di capitale interamente pubblico (Art. 113 comma 13); pertanto l'attività in oggetto rientra nel livello di competenza previsto per le Amministrazioni Comunali, nel rispetto di quanto precisato in conclusione del citato Comma 27 dell'Art. 3 della Legge Finanziaria per il 2008;
 - ◆ Per quanto concerne infine la previsione del Comma 30 del medesimo articolo, la fattispecie in oggetto non prevede alcun trasferimento di risorse umane da parte del Comune né consequenziale rideterminazione della pianta organica, come più sopra esplicitato; non risulta pertanto necessaria la relazione di cui al Comma 32 per i soggetti interessati ai processi di cui ai Commi 30 e 31, che, come precisato, non si applicano alla fattispecie in oggetto.
- Pertanto, in base alla verifica condotta, della quale sono stati sopra esplicitati gli elementi essenziali, è da ritenersi che l'assunzione della partecipazione in S.I.A. da parte del Comune di La Cassa sia da ritenersi legittima ai sensi dell'Art. 3 Comma 27 della Legge Finanziaria per il 2008.
- Successivamente alle deliberazioni di ciascuno dei Comuni interessati l'assemblea consortile di CISA delibererà in merito alla proposta sopra esposta, dando mandato, in caso favorevole, al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'attuazione di quanto deciso.
- La quota di partecipazione alla S.I.A. s.r.l. da acquisire e di competenza del nostro Comune è pari a 2,07%.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 circa la regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei servizi interessati.

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (Amateis C., Rolle R., Rolle C., Di Matteo G.), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

- 1) Di prendere atto e confermare in capo a S.I.A. s.r.l., ferme restando le competenze in materia rimesse all'associazione d'ambito ai sensi del citato art. 12 della L.R. n. 24/2002 ed ogni eventuale e successivo atto assunto dalla medesima Autorità, le attività e prestazioni di gestione degli impianti di smaltimento già affidate al Consorzio, e successivamente scorporate a favore della medesima S.I.A. s.r.l. da parte del Consorzio CISA, in sede di sua costituzione e di adesione da parte del nostro Comune così come l'interesse pubblico accertato in tal senso nella stessa fase di costituzione ed adesione con la deliberazione consiliare del 31/10/1997 n. 40.
- 2) Di approvare, per quanto di competenza, il progetto di aumento di capitale S.I.A. s.r.l., come descritto nel testo allegato sub 3.
- 3) Di acquisire, una volta ed a condizione che si siano in tal senso determinata l'Assemblea del Consorzio CISA, dal Consorzio CISA medesimo a titolo gratuito la quota di partecipazione al capitale sociale di S.I.A. s.r.l., con sede in Ciriè, Via Don Lorenzo Giordano n. 21, numero di iscrizione al registro delle imprese n. 08769960017 – REA 9994929, pari al 2,07% e uguale alla quota di partecipazione del Comune medesimo consorzio CISA, come risultante dallo schema allegato sub 2.
- 4) Di approvare lo Statuto della S.I.A. s.r.l., nel testo allegato sub 4.
- 5) Di approvare, nel testo allegato, la convenzione ex art. 15 L. n. 241/1990 e 30 D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto l'esercizio unitario del controllo sulla Società partecipata, come risultante dallo schema allegato sub 6.
- 6) Di approvare, nel testo allegato sub 5, il contratto quadro di servizio con S.I.A. s.r.l., riconoscendo in capo alla Giunta Comunale la competenza alla definizione ed approvazione del capitolo di dettaglio.
- 7) Di delegare al Sindaco lo svolgimento di tutte le attività necessarie o funzionali, anche in sede di assemblea consortile in CISA, e, per quanto necessario, di S.I.A. s.r.l., a seguito dell'acquisizione delle quote della stessa ad esecuzione e perfezionamento di quanto deliberato, ferma restando la condizione della successiva deliberazione di approvazione da parte della medesima assemblea consortile, conferendo all'uopo i più ampi poteri con facoltà di subdelega, incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione, il potere:
 - a. di perfezionare l'acquisizione della quota di S.I.A. s.r.l.;
 - b. di provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti necessari per l'aumento di capitale del nuovo statuto della Società S.I.A. s.r.l.;
 - c. di provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti necessari per l'adozione del nuovo Statuto della Società S.I.A. s.r.l.;
 - d. di sottoscrivere il contratto di servizio con CISA e con S.I.A. s.r.l.;
 - e. di sottoscrivere la Convenzione ex art. 15 L. n. 241/1990 et 30 D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto l'esercizio unitario del controllo sulla società partecipata e quali parti tutti i Comuni successivamente partecipanti al capitale sociale di S.I.A. s.r.l..

Successivamente, con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (Amateis C., Rolle R., Rolle C., Di Matteo G.), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

NEPOTE Giovanni

Il Segretario Comunale

RAVINALE Dr.ssa Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

La Cassa , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al , senza reclami.

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA IN DATA

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art. 134 , comma 3 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000.)

Il Segretario Comunale
RAVINALE Dr.ssa Caterina